



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Disegno di legge concernente “Legge Quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.**

Testo ddl

### CAPO I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1

###### Obiettivi e finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle potestà di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ed in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali, con la presente legge adotta misure straordinarie ed urgenti per il governo della crisi socio-economica derivata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e definisce le azioni per la ripresa del sistema economico regionale e dei livelli occupazionali.

##### Art. 2

###### Principi ispiratori

1. La Regione considera il lavoro quale valore insostituibile per il contrasto dell'impoverimento economico e sociale e, come tale, il migliore strumento da valorizzare e su cui far leva per superare la crisi.
2. La Regione riconosce, altresì, nell'attività imprenditoriale, espressione della libertà d'iniziativa economica e delle capacità individuali dell'imprenditore, il valore fondamentale per il rilancio delle attività economiche in Sardegna.
3. La Regione incentiva il valore sociale dell'impresa e le relazioni industriali attraverso il costante coinvolgimento delle principali organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
4. Per l'affermazione dei principi di cui al presente articolo, la Regione interviene, anche direttamente, nei settori strategici dell'economia regionale, attraverso l'impiego di risorse finanziarie e gestionali ed il riconoscimento di sussidi in grado di ridurre l'impatto della crisi valorizzando i principi di sussidiarietà e coesione sociale.

##### Art. 3

###### Strumenti e misure

1. Al fine di promuovere la crescita economica e sociale della Sardegna, attraverso le azioni e gli strumenti più adeguati alla particolare congiuntura derivante dall'emergenza e dalla crisi, la Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti per materia, da rendersi entro sette giorni decorsi i quali lo stesso si intende acquisito, è autorizzata a:
- a) costituire fondi;
  - b) sottoscrivere convenzioni con intermediari;
  - c) emettere titoli;
  - d) sostenere e agevolare economicamente gli investimenti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) istituire sussidi diretti;
- f) sottoscrivere quote sociali;
- g) sviluppare circuiti alternativi di pagamento.

2. La Regione può, altresì promuovere partecipazioni strategiche per lo sviluppo economico e sostenibile anche attraverso strumenti societari già esistenti o di nuova costituzione.

#### Art. 4

##### Strategia di sviluppo

1. Gli assi strategici per lo sviluppo economico della Sardegna sono coerenti ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sul Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2. La strategia di sviluppo regionale è indirizzata alla valorizzazione dell'identità produttiva ed industriale della Sardegna, con particolare riguardo:

- a) alla filiera agroalimentare, dell'artigianato artistico, dell'industria turistica e culturale;
- b) alla filiera della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, della mecatronica e dell'intelligenza artificiale;
- c) alle filiere dell'industria tradizionale chimica e della metallurgia non ferrosa;
- d) alla filiera del comparto edile per la realizzazione di un piano di infrastrutture pubbliche e di manutenzioni oltretutto per la riqualificazione energetica, estetica e funzionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- e) alla filiera dei trasporti.

#### Art. 5

##### Interventi pubblici

1. Al fine di rafforzare la catena del valore delle filiere in grado di offrire al mercato prodotti e servizi di riconosciuta qualità e competitività, la Regione individua nella spesa pubblica di parte capitale e di parte corrente uno strumento indispensabile a stimolare la domanda aggregata favorendo un nuovo spazio di crescita per il sistema economico produttivo regionale.

2. Nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta regionale adotta precisi atti di indirizzo per il sistema degli acquisti regionale, coerenti alle finalità della presente legge.

3. Gli interventi pubblici regionali incentivano il ricorso agli strumenti del contratto di rete e della rete d'impresa quali modalità per il superamento dei limiti dimensionali caratteristici del tessuto delle medie, piccole e micro imprese della Sardegna.

#### Art. 6

##### Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge è attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento alle disposizioni sul nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di stato anche a seguito di notifica nazionale o, in subordine regionale, se necessaria, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## CAPO II

### Misure a sostegno dei cittadini

#### Art. 7

Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018

1. Per i progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), dall'articolo 8, comma 31, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e, da ultimo, dall'articolo 8, comma 45 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC02.0892).
2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 7.000.000, per l'attuazione di un programma di interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)). A tal fine, Il comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2019 è così modificato:
  - a) le parole: "a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per emergenza Covid-19 da corrispondere, in anticipazione, per la metà del contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, per il periodo da maggio ad agosto 2020";
  - b) dopo le parole "modifiche e integrazioni" è aggiunta la seguente frase "anche mediante il coinvolgimento degli enti del sistema Regione e dei consorzi industriali provinciali".
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono estesi ai lavoratori destinatari di licenziamento collettivo in cassa integrazione per cessata attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'attuazione di un piano di interventi in favore dei lavoratori della ex Legler, fuoriusciti dagli ammortizzatori sociali e privi di altre misure di sostegno del reddito, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
  - a) euro 165.000, per gli anni 2020, 2021, 2022, per l'attuazione di un piano di accompagnamento alla pensione dei lavoratori ex Legler in possesso di specifici requisiti;
  - b) euro 650.000, per l'anno 2020, per l'attivazione e la prosecuzione di cantieri, da avviare secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali, in favore dei lavoratori dell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, assegnati ai comuni di Posada e Siniscola.
5. Agli operai trimestrali dei comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottida e Monti, che abbiano superato i limiti di utilizzo previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Agenzia Forestas e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino disoccupati, si estendono le misure previste dall'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2015 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.300.000.

6. Per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso per la presentazione di progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di disagio è autorizzato per ciascun degli anni 2020 e 2021 lo stanziamento aggiuntivo di euro 1.000.000,00 su capitoli di N.I., Azioni positive per donne in stato di vulnerabilità - (missione 15, programma 04, macroaggregato 104, C.d.R. 00.10.01.04).

7. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

## Art. 8

### Interventi straordinari in favore dei lavoratori

1. Al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi sui lavoratori è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 18.000.000 per la concessione di un'indennità a favore delle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti stagionali, nella misura di 600 euro mensili, per un massimo di due mensilità riferite al periodo della non riassunzione, in possesso dei seguenti requisiti:
  - 1) essere in stato di disoccupazione e non aver beneficiato di altre prestazioni di sostegno al reddito previste dalla normativa statale vigente relative al Covid-19;
  - 2) aver prestato nell'anno 2019 attività lavorativa con contratto dipendente stagionale della durata minima di due mesi;
  - 3) non essere stato riassunto nell'anno 2020, al momento della presentazione della domanda, nei medesimi periodi dell'anno 2019 per lo svolgimento di analoghe attività;
- b) lavoratori dipendenti stagionali, che operano nei settori individuati dall'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2020, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, l'indennità è concessa nella misura di euro 1.000 mensili, per un massimo di tre mensilità, riferite al periodo di non riassunzione e che abbiano lavorato nel 2019, ma non sono riassunti nel corso dell'anno 2020;
- c) lavoratori intermittenti e lavoratori con contratto di prestazione occasionale, nella misura di euro 500 mensili per un massimo di due mensilità, a partire dal mese di marzo 2020, che non beneficiano o abbiano beneficiato di altre misure di sostegno del reddito regionali o statali;
- d) lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, nella misura di 500 euro per un massimo di 2 mensilità, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali non svolte da marzo a maggio 2020, che non beneficiano o abbiano beneficiato di altre misure di sostegno del reddito regionali o statali);

2. I requisiti dei beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono verificati anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) e il sistema informativo del lavoro (SIL).

3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, l'assessorato regionale del lavoro si avvale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Le indennità previste al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna mensilità e per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

### CAPO III

#### Misure a sostegno del sistema produttivo ed economico

#### Art. 9

Interventi in favore delle attività economiche a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa:

a) di euro 3.000.000, per la concessione di un contributo straordinario, una tantum, anche per far fronte alle spese generali di funzionamento e per esigenze di liquidità immediata, fino a un massimo di euro 1.500 mensili a favore dei seguenti soggetti con sede operativa in Sardegna:

- 1) agenzie ed enti della formazione professionale accreditati in Sardegna;
- 2) società ed organismi beneficiari delle provvidenze di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) ed operanti nel campo della promozione del libro edito in Sardegna;
- 3) librerie e agenzie librerie;
- 4) scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie;
- 5) nidi dell'infanzia, nidi in famiglia
- 6) ludoteche;
- 7) organismi operanti nei settori dello spettacolo e del cinema.

2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino alla concorrenza del contributo previsto dai suddetti commi.

3. La Regione, al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali degli addetti del sistema imprenditoriale della Sardegna, concede in via straordinaria un contributo a tutte le micro e piccole imprese con sede operativa in Sardegna per l'attivazione di percorsi di formazione continua, sia con l'attivazione di moduli di formazione interna o avvalendosi delle agenzie formative accreditate presso la Regione, nella macro-tipologia C) o degli enti bilaterali attraverso apposita convenzione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 8.000.000.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. La Giunta regionale con una o più deliberazioni, approvate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articoli.

#### Art. 10

Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020.

1. All'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 8 del 2020, dopo le parole: "micro, piccole imprese", sono aggiunte le parole: "e lavoratori autonomi con partita IVA"
2. All'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I finanziamenti erogati sulla base del presente articolo, sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore ad anni sei dalla data di erogazione, di cui almeno 24 mesi a titolo di pre-ammortamento. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni.
3. È autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e la copertura finanziaria è garantita dalla riprogrammazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili presso SFIRS per la gestione di strumenti finanziari, in fase di riacquisizione al bilancio regionale.

#### Art. 11

Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese, compresi i lavoratori autonomi, nell'attuale emergenza del Covid-19, concede aiuti, sotto forma di sovvenzioni, per contribuire ai costi salariali delle imprese, con sede operativa in Sardegna, che salvaguardano i livelli occupazionali favorendo lo sviluppo economico e l'occupazione nell'Isola.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'istituzione di un fondo, denominato "(R)ESISTO", per la concessione alle imprese di cui al comma 1, di un contributo straordinario sul costo del lavoro dei dipendenti, sino ad un massimo del 30 per cento della retribuzione annua lorda, parametrata a quella dell'anno 2019. Il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento del contributo massimo concedibile.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Art. 12

### Fondo di solidarietà bilaterale

1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Sardegna, non aderenti al fondo di solidarietà bilaterale della relativa categoria o morose e che conseguentemente non possono accedere all'assegno ordinario in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei propri dipendenti, di attivare o regolarizzare la propria iscrizione al relativo fondo di solidarietà bilaterale, è istituito un fondo di finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale.
2. Se i fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali hanno esaurito le proprie risorse a disposizione per l'erogazione delle misure in favore dei lavoratori, per i quali è stata inoltrata domanda da parte dei datori di lavoro per sospensione o riduzione dell'attività con causale emergenza Covid-19, gli stessi datori di lavoro possono avere accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, con le modalità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per la medesima durata dei trattamenti previsti per gli altri lavoratori, entro il tetto massimo complessivo di durata, attualmente fissato in nove settimane.
3. L'intervento di cui al comma 1 è attuato nel rispetto nei limiti e delle condizioni previsti al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti "de minimis".
4. Per i finanziamenti del fondo bilaterale di solidarietà, la gestione della misura con la relativa dotazione finanziaria può essere affidata alla SFIRS, la quale per conto dell'impresa beneficiaria può liquidare gli importi dovuti al relativo Fondo, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze.
5. Per fare fronte all'attuazione degli oneri di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000.

## Art. 13

### Esclusioni

1. Salvo i casi in cui sia esplicitamente previsto, le misure disposte nel presente capo non si applicano ai destinatari della legge regionale n. 8 del 2020.

## CAPO IV

### Misure a sostegno del settore sportivo dilettantistico e promozione della lingua sarda

## Art. 14

### Contributi destinati al settore sportivo

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.500.000 per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:
  - a) quanto a euro 5.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di lega pro, aventi sede legale in Sardegna.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Limitatamente all'anno 2020, non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).
4. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse già stanziare e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 in conto della missione 6 programma 01, titolo 1 e missione 12, programma 02, titolo 1 ai sensi rispettivamente del comma 41 e del comma 43 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari, la proroga per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate al 31 dicembre 2020.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 10 del 2020, Tabella A - Sezione Pubblica Istruzione rigo "L.R. 48/18, art. 11, c.58 - Progetto AGITAMUS" è destinata, per l'anno 2020, a sostenere le attività istituzionali del CIP Sardegna. (Missione 6, Programma 1, Titolo 1) (Missione 6, Programma 1, Titolo 1)

#### Art. 15

Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021

1. A causa delle restrizioni determinate dal Covid-19, limitatamente all'anno 2020 e 2021, la conoscenza della lingua minoritaria degli operatori professionalmente qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) e dei docenti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018, è autocertificata in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018.
2. Per la medesima motivazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 2018, per l'anno scolastico 2020-2021, i progetti di sardo curriculare finanziati dalla Regione possono avere un'estensione di almeno trenta ore nella scuola dell'infanzia e almeno venticinque ore nella scuola primaria e secondaria, da svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico.

#### CAPO V

Disposizioni in materia di settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca

#### Art. 16

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), è sostituito dal seguente:





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### “Art. 11

##### Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura le cui risorse sono destinate alla concessione da parte dell'amministrazione regionale, di aiuti alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle stesse e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.
2. Gli aiuti, istituiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale di riferimento.
3. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni subiti.
4. Se i danni subiti a seguito degli eventi di cui al comma 1 sono in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
5. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di consulenze tecnico scientifiche e supporto all'istruttoria per la valutazione dei danni e dell'impatto degli eventi di cui al comma 1 sulle imprese danneggiate.
6. Le risorse stanziare nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo.
7. Nel caso di aiuti istituiti in regime de minimis o sulla base di un regolamento in esenzione, istituiti per far fronte a emergenze di particolare gravità, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che presentano domanda. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dalla normativa di riferimento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente comma.”.

#### Art. 17

Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la spesa di euro 200.000 a favore dei FLAG (Fisheries Local Action Group) della Sardegna al fine di supportare l'amministrazione regionale nello sviluppo delle risposte ai problemi in ambito locale dovuti alla crisi sanitaria in atto Covid-19 e nell'elaborazione di soluzioni nei settori produttivi collegati alla pesca e acquacoltura, sia nel breve che nel medio periodo (missione 16, programma 02, titolo 1 - CDR 00.06.01.09 – Cap. N.I).
2. Agli oneri del presente articolo, quantificati in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura), di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni vari, riversate per le finalità del presente articolo nel conto dell'entrata del bilancio regionale 2020-2022.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### Art. 18

##### Eventi atmosferici avversi del 2017

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso agli aiuti previsti per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017, previsti dall'articolo 6, comma 10 dalla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018) e dall'articolo 2-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.
2. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019.
3. Per le imprese che in esito all'attività istruttoria non soddisfano le condizioni fissate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, l'aiuto è interamente erogato nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente articolo.

#### Art. 19

##### Interventi finalizzati a favorire l'accesso al credito

1. Al fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di cui all'articolo 4, comma 19 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)), è destinata l'ulteriore somma di euro 6.000.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la riprogrammazione delle somme giacenti presso Argea Sardegna e derivanti da interventi di tipo compensativo finora autorizzati.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione opera un'attività ricognitiva degli interventi tipo compensativo finora autorizzati, individua le somme da riprogrammare e definisce le linee di intervento per l'attuazione del presente articolo con le relative dotazioni.
4. Sugli interventi per favorire l'accesso al credito già attivati e operanti, la Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle contingenti condizioni derivanti dalla diffusione della epidemia Covid-19, è autorizzata ad operare una revisione delle procedure attuative orientata ad una maggiore semplificazione amministrativa e funzionalità all'emergenza in atto.

#### Art. 20

##### Sovvenzioni dirette

1. Per far fronte alla mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese, con sede in Sardegna di alcuni settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto difficoltà o impossibilità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ad esitare sul mercato le proprie produzioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un sistema di sovvenzioni dirette.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i settori destinatari delle sovvenzioni e definisce in criteri per l'attuazione delle stesse, coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, quantificata nel limite di spesa complessivo pari a euro 7.500.000, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura), di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale.

## Art. 21

### Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre

1. Al fine di garantire, nelle fasi di emergenza per il contenimento della diffusione del Covid-19, urgenti misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica ed allo scopo di consentire agli stessi la prosecuzione delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli finalizzate alle competizioni ed alla base del sostentamento e sviluppo dell'intero comparto, è riconosciuta ai proprietari di cavalli in attività, regolarmente iscritti, dalla data 1 marzo 2020 sino alla data di presentazione della domanda, ai relativi registri di stalla presso gli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, presso centri privati di allenamento, circoli equestri e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) o ad enti di promozione sportiva, comunque, riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), l'indennità così ripartita:

- a) ai proprietari di cavalli da corsa presenti presso ippodromi e centri privati di allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
- b) ai proprietari di cavalli sportivi in attività presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 340 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
- c) agli allevatori/proprietari di puledri di 2 e 3 anni in preparazione per le manifestazioni allevatoriali organizzate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna, presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 240 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020.

2. Al fine di consentire, nella fase emergenziale, la prosecuzione delle attività e dei relativi servizi, agli ippodromi della Sardegna è riconosciuta una tantum la seguente indennità per il 2020:

- a) Ippodromo di Chilivani: euro 38.000;
- b) Ippodromo di Sassari: euro 24.000;
- c) Ippodromo di Villacidro: euro 20.000.

3. Allo scopo di sostenere i costi di mantenimento dei cavalli utilizzati per l'attività formativa delle società, circoli ippici, associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva comunque riconosciuti dal CONI, è riconosciuta una tantum una indennità massima di euro 3.000 per l'anno 2020.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. I criteri e le modalità di concessione delle indennità previste dal presente articolo sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, nel limite di spesa complessivo pari a euro 1.300.000, mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura), di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

#### Art. 22

##### Disposizioni in favore delle famiglie indigenti

1. Nell'anno 2020, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita di formaggi ovini e caprini freschi alle famiglie indigenti (missione 12, programma 04, titolo 1).

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta degli assessori competenti in materia di politiche sociali e agricoltura, definisce il programma di intervento e le relative modalità di attuazione.

#### CAPO VI

##### Disposizioni in materia di opere pubbliche

#### Art. 23

Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza COVID-19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Nel secondo periodo del comma 13 dell'articolo 5, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)), le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle parole "entro sette giorni".

2. Fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti concedono un pagamento in acconto fino al 30 per cento del corrispettivo dovuto sul residuo dei lavori, in corso di esecuzione, ancora da effettuare nell'ambito di un contratto pubblico già stipulato. L'importo è erogato all'appaltatore entro quindici giorni dalla richiesta ed è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. La restituzione avviene proporzionalmente nei successivi pagamenti all'appaltatore. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il costo della fideiussione trova copertura, nei limiti delle disponibilità, fra le somme a disposizione contenute nel quadro economico dell'opera, anche attraverso rimodulazione delle stesse. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Al fine di non vanificare il sostegno finanziario assicurato dall'amministrazione regionale a favore della prima casa di abitazione ed in considerazione della attuale fase di emergenza derivante dall'interruzione delle principali attività economiche dovute all'emergenza Covid-19, è autorizzata la concessione di un contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione con rate in scadenza in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate, richiesta dal mutuatario. La sospensione non può superare i diciotto mesi. I criteri, le modalità di erogazione ed i termini sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse a ciò destinate e stanziare in conto della missione 8, programma 2, titolo 2 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022. L'importo concesso, cumulato ad altre eventuali contribuzioni pubbliche per l'abbattimento degli stessi interessi, non può superare l'importo complessivo degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di riconoscimento e trasferimento dei maggiori oneri in conto interessi in favore degli istituti di credito, per effetto della presente legge.

## CAPO VII

### Disposizioni in materia di trasporti

#### Art. 24

Compensazioni alle aziende di autotrasporto per il blocco delle merci in uscita dalla Sardegna conseguenti alle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica del Covid-19

1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per la compensazione delle perdite subite dalle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita ed in entrata nell'Isola a seguito del blocco della movimentazione delle merci in uscita operata da provvedimenti per il contenimento della diffusione epidemiologica del Covid-19.

2. Le modalità e i termini di accesso ed erogazione delle compensazioni di cui al primo comma sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle perdite sulle singole tratte accertate comparativamente nel medesimo periodo di riferimento tra il presente anno e la media del triennio precedente.

#### Art. 25

Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara

1. Nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando il calcolo della compensazione come regolato dal contratto, al fine di garantire la salvaguardia dei rapporti fra costi e ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) degli aggiudicatari del servizio pubblico diurno e notturno di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna, a causa delle circostanze impreviste e imprevedibili al momento della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sottoscrizione dei rispettivi contratti in dipendenza della diffusione epidemiologica da Covid-19 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza decretato dal Governo, l'assessorato dei trasporti è autorizzato a riconoscere un'integrazione del compenso alle società aggiudicatarie.

2. Il compenso integrativo di cui al comma 1 è calcolato per ciascun mese, o frazione di mese, in misura pari alla differenza fra i ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) per il medesimo periodo e quelli effettivamente conseguiti, detratta la differenza tra i costi previsti nel PEF e quelli effettivamente sostenuti.

## CAPO VIII

### Disposizioni finali

#### Art. 26

##### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nei capi da II a IV non si applicano al settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca.

2. I destinatari della legge regionale n. 8 del 2020 sono esclusi dai medesimi benefici e/o contributi previsti dalla presente legge, se non diversamente specificato.

#### Art. 27

##### Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 8 del 2020

1. Nella tabella A di cui alla legge regionale n. 8 del 2020, alla fine, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

- 33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
- 47.81.00 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
- 49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane
- 49.32.10 Trasporto con Taxi
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (gestione di porti e banchine)
- 52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- 68.31.00 Attività di mediazione immobiliare
- 79.12.00 Attività dei Tour operator
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 90.02.00 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### Art. 28

##### Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 8 del 2020 sono abrogati.

#### Art. 29

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 147.715.000, per l'anno 2021 in euro 3.365.000 e per l'anno 2022 in euro 165.000, si provvede, per l'anno 2020 quanto a euro 140.715.000 con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge, quanto a complessivi euro 1.000.000 mediante le risorse sussistenti presso la SFIRS Spa relative all'articolo 12, e quanto a euro 6.000.000 di cui all'articolo 19 comma 1, mediante le risorse accertate e sussistenti in conto del bilancio di Argea. Per gli anni 2021 e 2022 si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui agli allegati n. 2a (variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e 2b (Variazioni in aumento e in diminuzione delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

#### Art. 30

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).